COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.2.2001 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20.9.2022

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	Definizione
Art. 2	Autonomia
Art. 3	Sede
Art. 4	Territorio
Art. 5	Stemma - Gonfalone -Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
Art. 6	Pari opportunità
Art. 7	Finalità
Art. 8	Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
Art. 9	Tutela dei dati personali

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Sindaco – Giunta)

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Consiglieri comunali – Convalida – Programma di	Governo
Art. 11 Funzionamento del Consiglio – Decadenza dei Consi	iglieri
Art. 12 Sessioni del Consiglio	
Art. 13 Esercizio della potestà regolamentare	
Art. 14 Commissioni consiliari permanenti	
Art. 15 Costituzione di Commissioni speciali	
Art. 16 Indirizzi per le nomine e le designazioni	
Art. 17 Competenze ed attribuzioni	
Art. 18 Consiglio Comunale dei Ragazzi	

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 19	Sindaco – Nomina ed attribuzioni
Art. 20	Linee programmatiche
Art. 21	Vice sindaco
Art. 22	Delegati del Sindaco
Art. 23	La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
Art. 24	Competenza della Giunta
Art. 25	Funzionamento della Giunta
Art. 26	Cessazione dalla carica di Assessore

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

• • • -						
Art. 27	Partec	าเทลรเดเ	ne dei	citta	dın	ı

- Art. 28 Interventi nel procedimento Amministrativo
- Art. 29 Istanze Petizioni Proposte
- Art. 30 Associazioni
- Art. 31 Cittadini dell'Unione Europea Stranieri soggiornanti Partecipazione alla vita pubblica locale

CAPO II REFERENDUM

- Art. 32 Azione referendaria
- Art. 33 Disciplina del referendum
- Art. 34 Effetti del referendum

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 35 Svolgimento dell'attività Amministrativa

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 36 Istituzione dell'ufficio – Nomina funzioni e disciplina

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 37 Deliberazioni degli Organi collegiali
- Art. 38 Albo pretorio
- Art. 39 Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 40 Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 41 Revisione economico- finanziaria

TITOLO VI I SERVIZI

- Art. 42 Forma di gestione
- Art. 43 Gestione in economia
- Art. 44 Aziende speciali

Art.	45	Istituzioni
Art.	46	Società

Art. 47 Concessioni a terzi

Art. 48 Tariffe dei servizi

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Α .	40	\sim		
Art.	49	Conver	าzıor	11

Art. 50 Accordi di programma

Art. 51 Consorzi

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52	Criteri	generali in	materia	di or	ganizza	azione

- Art. 53 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 54 Organizzazione del personale
- Art. 55 Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 56 Incarichi esterni

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

- Art. 57 Segretario Comunale Direttore Generale
- Art. 58 Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 59 Rappresentanza del comune in giudizio
- Art. 60 Responsabilità

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 61 Violazioni di norme comunali
- Art. 62 Violazione alle norme di legge Sanzioni
- Art. 63 Modifiche dello statuto
- Art. 64 Abrogazioni
- Art. 65 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione.

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune di GARBAGNATE MONASTERO è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.
- 2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Autonomia.

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
- 3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- 5. Il comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
- 6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
- 7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Sede.

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La sede del comune è sita in viale Brianza n. 8 La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
- 2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
- 3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 - Territorio.

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale, risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica, si estende per Kmq. 3,45, confina con i Comuni di Molteno, Costamasnaga, Bulciago, Barzago e Sirone.

Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco.

(Artt. 6 c. 2 e 50 c. 12 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Lo stemma ed il gonfalone del comune, come descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1551 del 2.5.1977, sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
- 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

- 3. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
- 4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 - Pari opportunità.

(Art. 6 c. 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adequatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica;
- c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7 – Finalità.

(Art. 3 e 13 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
- 2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre Istituzioni nazionali ed internazionali alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei Cittadini e salvaguardi altresì la coesistenza delle diverse specie viventi.
- 3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) Dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei Cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Garbagnate Monastero; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del Volontariato e delle libere associazioni;
 - b) Valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione come strumenti che favoriscono la crescita delle persone, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - c) Tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) Valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, tramite i servizi sociali ed educativi. Garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
 - f) Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche.
 - g) Sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - h) Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 8 - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

- 1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

(Legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo.

(Artt. 38, 39 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
- 5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11 - Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri.

(Artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, in conformità ai seguenti principi:

 a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - almeno ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non iscritto all'ordine del giorno. La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta di ordinaria e straordinaria convocazione ed almeno dodici ore prima nel caso di convocazione urgente;
 - c) prevedere il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, escluso il sindaco, differenziandoli fra prima e seconda convocazione;
 - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

- f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto:
- g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta:
- 2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
- 3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per cinque volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione di Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonche' a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta. Tale termine, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso tale periodo, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
- 4. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 12 - Sessioni del consiglio.

(Art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
- 3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13 - Esercizio della potestà regolamentare.

(Art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

(modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20.9.2022)

- 1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie a essi demandate dalla legge.
- 2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione acquisisce il carattere dell'esecutività, purché abbia avuto inizio la pubblicazione degli stessi.

Art. 14 - Commissioni consiliari permanenti.

(Art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
- 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
- 4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15 - Costituzione di commissioni speciali.

(Artt. 38 e 44 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
- 2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
- 3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
- 4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 16 - Indirizzi per le nomine e le designazioni.

(Art. 42 c. 2 lettera m e 50 c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
- 2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
- 3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 17 - Competenze ed attribuzioni.

(Art. 42 c. 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) Statuto del Comune e delle aziende speciali; regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del citato T.U.E.L., criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni. rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie,
- c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il Consiglio partecipa anche alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.18 - Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporto con l'Unicef.

Le modalità di elezioni ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19 - Sindaco – nomina ed attribuzioni.

(Artt. 46 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
- 2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.
- 4. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.
- 5. Esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 6. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
- 7. Provvede entro i termini stabiliti dalla legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di cui all'art.15 della legge 15/3/1993 n.81, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti le attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autoregolazione delle competenze connesse all'ufficio.

Attribuzioni di Amministrazione

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) ha la facoltà di delega agli Assessore nelle materie di sua competenza;
- d) promuove ed assume iniziative delle quali dà comunicazione per informazioni al Consiglio Comunale, approva con atto formale accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del TUEL n.267/2000.
- f) Emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50 commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 267/2000;
- g) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- h) conferisce e revoca al Segretario Comunale o ad altro soggetto, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione di Giunta, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata specifica convenzione con altri Comuni;
- i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili nel rispetto dell'art. 109 del TUEL n. 267/2000;
- j) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici

- periferici delle Amministrazioni Pubbliche localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- k) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino necessità dell'utenza, può modificare gli orari di cui alla precedente lettera J);
- adotta tutti i provvedimenti conseguenti al trasferimento delle competenze, già del Prefetto, in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del Regolamento d'esecuzione della legge 08.12.1970 n.996, approvato con DPR 06.02.1981 n. 66;

Poteri di ordinanza

- a) Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.
- b) Le ordinanze di cui al comma a) devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano riconoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- c) Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del TUEL n.267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- d) In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- e) Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma b).

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) Promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Attribuzione di organizzazione

Il Sindaco:

- a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale che presiede ai sensi del Regolamento. Inoltre su richiesta di un quinto dei Consiglieri riunisce il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data della richiesta.
- b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.
- c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalle leggi;
- d) Propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta che presiede;
- e) Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale o ad altri dirigenti e funzionari;
- f) Riceve le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze da sottoporre al Consiglio;
- g) Riceve le istanze e le proposte di cittadini singoli o associati.

Art. 20 - Linee programmatiche.

(Art. 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21 - Vice sindaco.

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22 - Delegati del sindaco.

- 1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
- 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
- 5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23 - La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza.

(Artt.47 e 64 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da due Assessori, compreso il Vicesindaco. (modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20.9.2022);
- 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
- 3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
- 4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24 - Competenze della giunta.

(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.48, del T.U.E.L. n.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e ne svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 25 - Funzionamento della giunta.

(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
- 3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
- 5. Le sedute sono valide se presenti due componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. (modificato dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 20.9.2022)

Art. 26 - Cessazione dalla carica di assessore.

- 1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27 - Partecipazione dei cittadini.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
- 5. Possono essere istituite Commissioni Consultive con le seguenti finalità:
 - a) una più ampia e democratica partecipazione all'attività dell'Amministrazione Comunale;
 - b) un collegamento più ampio e diretto con la popolazione;
 - c) una migliore valorizzazione delle capacità e dell'impegno dei Consiglieri Comunali e dei singoli cittadini:
 - d) un incremento operativo e funzionale dell'Amministrazione Comunale.
- 6. Le modalità di istituzione, costituzione e funzionamento saranno disciplinate in apposito Regolamento.

Art. 28 - Interventi nel procedimento amministrativo.

(Art.8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3. Il responsabile del procedimento, individuato contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
- 4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
- 6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adequatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 29 - Istanze - petizioni - proposte.

(Art.8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Istanze:

- 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
- 2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco o da un suo delegato.
- 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Petizioni

- 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o promuovendo una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Proposte

- Numero sessanta cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché attestazione relativa alla copertura finanziari.
- 2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
- Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 30 - Associazioni.

(Art.8 T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. È istituito l'albo delle libere associazioni comunali, operanti nel territorio.
- L'iscrizione all'albo è disposta previa istanza degli organismi interessati nella quale dovranno essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
- 3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
- 4. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria patrimoniale nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento ex art. 12 legge n.241/1990 e con apporti tecnico professionali ed organizzativi disponibili negli uffici comunali
- 5. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 31 - Cittadini dell'unione europea – stranieri soggiornanti – partecipazione alla vita pubblica locale

(Art.8 c. 5 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli Stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune promuoverà la partecipazione dei Cittadini dell'Unione Europea e degli Stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 32 - Azione referendaria.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
- 2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - *b*) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
- 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33 - Disciplina del referendum.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 34 - Effetti del referendum.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 35 - Svolgimento dell'attività amministrativa – Diretto d'accesso e di informazione. (Legge 7 agosto 1990, n. 241)

- 1. Il comune fonda la propria attività amministrativa sui principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
- 2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

DIRITTO DI ACCESSO:

- 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
- 2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
- 4. Per accesso differito si intende la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, così come previsto dall' art. 24 sesto comma della legge n.241/1990.

DIRITTO DI INFORMAZIONE:

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
- 2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n.241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 36 - Istituzione dell'ufficio - Nomina funzioni e disciplina.

(Art. 11 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il Comune può istituire l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- 3. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
- 4. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.
- 5. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37 - Deliberazioni degli Organi collegiali.

- Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.
- 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 4. Tutti i verbali delle deliberazioni saranno sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
- 5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.
- 6. I Regolamenti relativi disciplineranno i casi in cui un argomento debba trattarsi in seduta segreta.

Art. 38 - Albo pretorio.

(Art. 124 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
- 2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 39 - Statuto dei diritti del contribuente.

(Art. 1 c. 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212)

- 1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
- 2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d) alla remissione in termini (art. 9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede agli errori del contribuente (art. 10);
 - f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40 - Ordinamento finanziario e contabile.

(Artt. da 149 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
- 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41 - Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
- 2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 42 - Forma di gestione.

(Artt. 113 e 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
- 2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
- 3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 43 - Gestione in economia.

(Art. 113 c. 1.a del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 44 - Aziende speciali.

(Art. 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
- 2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a):
- 3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli

- amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
- 6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
- 8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 10.Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45 - Istituzioni.

(Art. 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
- 3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.
- 4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
- 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46 - Società.

(Art. 116 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 47 - Concessione a terzi.

(Art. 113 c. 1b del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
- 2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 48 - Tariffe dei servizi

(Art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
- 2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49 - Convenzioni.

(Art. 30 c. 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
- 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 50 - Accordi di programma.

(Art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
- 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 51 - Consorzi.

(Art.31 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2. A questo fine il Consiglio Comunale approva la convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio.
- 4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52 - Criteri generali in materia di organizzazione.

(Art. 6 c. 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
- 2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.

(Art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
- 2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54 - Organizzazione del personale.

(Art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
- 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
- 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 55 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.

(Art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56 - Incarichi esterni

(Art. 110 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 57 - Segretario comunale - Direttore generale. (Artt. da 97 a 106 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
- 2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
- 3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
- 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 58 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

(Art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi
- 2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
 - n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
- 4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- 5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al

segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 59 - Rappresentanza del comune in giudizio.

(Art. 6 c. 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
- 2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuito al responsabile del servizio o dell'ufficio per:
 - a) i processi tributari di cui al D. Lgs.31.12.1992, n.546;
 - b) le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68 del D.lgs. 3/2/1993 n.29 e successive modificazioni, su conforme indirizzo espresso dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.107, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000.
- 3. Negli altri casi la rappresentanza è attribuita con delega del Sindaco al Direttore o al Responsabile del servizio o ufficio per il compimento dei seguenti atti:
 - rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - stipulazioni di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, nonché per tutti gli altri atti a contenuto gestionale.
- 4. Il Sindaco può altresì delegare, nelle medesime forme, stabilendone la durata, ciascun assessore per il compimento degli atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale, quali, a titolo esemplificativo:
 - rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
 - stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art. 60 - Responsabilità.

(Artt. 93 e 94 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

- 1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 3. Qualora il fatto danno sia imputabile al segretario comunale, ad un Responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 1. Gli Amministratori, il segretario, il direttore, i responsabili di servizio, i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
 - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al comma 1, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- 2. La responsabilità personale dell'Amministratore, del segretario o del personale dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere comunale e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché' chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Violazioni di norme comunali – Sanzioni.

- 1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
- 2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 né superiore a L. 1.000.000.
- 3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
- 4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
- Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art. 62 - Violazione alle norme di legge - Sanzioni.

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco, ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 63 - Approvazione e modifiche dello statuto

(Artt. 1 c. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

(modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20.9.2022);

- 1. L'approvazione del presente statuto e le eventuali successive modifiche sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 64 – Abrogazioni.

- 1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
- 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 65 - Entrata in vigore.

(Art. 6 c. 5 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.